

CAVAGNARI. Tutte le Cassazioni del Regno li hanno sempre definiti giuochi!

CURIONI. Li hanno definiti così ignorando quello che accade, perchè in Borsa, disgraziatamente, per imparare pochi ci vanno! È per la ragione, o signori, che i titoli passano per molte mani, che per regolare i conti alla fine del mese si sono istituite le così dette Camere di compensazione, le quali in definitiva indicano chi deve ritirare i titoli, chi li deve versare e chi si contenta delle differenze.

Il vero e proprio contratto differenziale, che la legge del 1876 ha inteso di colpire di nullità, a termini dell'articolo 1802 del codice civile, non è mai esistito.

CAVAGNARI. La forma!

CURIONI. La forma non esiste! È stato l'aver introdotto in quella legge una sanzione per colpire una ipotesi, che di fatto non esiste, che ha dato luogo a quegli squilibri di giurisprudenza che non fanno onore neanche alla magistratura italiana. (*Comenti*). Per colpa della legge, perchè ha contemplato un caso davanti al quale il magistrato ha detto: se la legge ha contemplato un caso, ed il solo che si verifica è questo, io colpisco questo.

Dunque io ritengo che l'articolo di legge, nella sua sostanza, come è proposto, deve essere mantenuto, benchè riterrei che, appunto per coordinarlo a questo principio, dovrebbe essere alquanto modificato nella forma.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Non entrerò nella lunga, complessa, antica questione della validità dei contratti a termine. Oserei dire che, in un certo senso, questa è una questione ormai sorpassata.

Il contratto a termine può assumere forme, che, come l'onorevole Curioni ha detto e come nessuno e nemmeno, credo, l'onorevole Cavagnari può negare, escludono completamente l'ipotesi del giuoco e della scommessa, perchè presuppongono una vera compra e rivendita. Però penso che l'onorevole Curioni voglia un po' troppo, quando forza la sua tesi fino a dire che non vi è mai la possibilità del giuoco o della scommessa.

Questo per la verità; e, in fondo, la giurisprudenza... (*Interruzione del deputato Curioni*).

Mi scusi, ma quando puramente e semplicemente si fa una combinazione, in cui il vincere o il perdere dipende dal sapere se quel dato titolo, ad un determinato termine, abbia quel dato valore, è come scommettere sopra un cavallo, che arrivi primo o secondo in una corsa. Giuridicamente, non saprei trovare la differenza.

Però, anche data questa seconda ipotesi, a parte l'osservare che l'abuso non deve per sè stesso determinare la condanna dell'uso, io accennerò, senza per altro indugiarmi, ai molteplici studi fatti da finanzieri ed economisti, secondo i quali anche la stessa scommessa e lo stesso giuoco hanno, in un certo senso, quasi una finalità economica, in quanto rendono possibile di avvicinare il titolo al suo vero valore, riportato quotidianamente alle modificazioni del valore del danaro, che è il termine di confronto e di misura comune a tutti i valori.

Insomma, si potrebbe in qualche modo asserire che anche il giuoco di borsa possa avere finalità economiche. Ma, ripeto, la questione dell'ammissibilità dell'azione può dirsi sorpassata; osserverò soltanto all'onorevole Cavagnari che l'unico fatto del concorso di un elemento non solo aleatorio, come dice l'onorevole Curioni, ma addirittura di scommessa e di giuoco, non basta nel diritto per sopprimere un istituto giuridico.

Gli citerò l'esempio di un istituto, che ha una funzione economica di primo ordine, che nessuno può menomamente pensare a proscrivere e pel quale lo stesso onorevole Cavagnari non può che avere ammirazione; eppure esso riposa su di una vera e propria scommessa, intendo dire l'istituto dell'assicurazione marittima.

Questo istituto suppone una scommessa. Io scommetto una piccola cifra, il premio, contro l'ipotesi dell'arrivo o meno della nave a destinazione. È una specie di terno: il premio è la posta, il pagamento del sinistro rappresenta il valore del terno guadagnato.

E badi l'onorevole Cavagnari che se l'assicurazione marittima nel continente, con la consolidazione dei rischi, ha ricondotto la funzione dell'assicuratore nei suoi termini economici di far corrispondere ai sinistri la somma dei premi, in Inghilterra, invece, mantiene ancora la vera e propria forma di scommessa. L'inglese, scommettitore per eccellenza, scommette sull'arrivo o no della nave.